



Ordinanza n. 173

Del, 31-8-09

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto Sindacale del 14 gennaio 2005 e succ.)

VISTO le comunicazioni del Corpo Forestale dello Stato, redatte a seguito di sopralluoghi congiunti con personale di questo settore e del Comando Polizia Municipale, pervenuta in data 15.11.2008 prot. n. 1918 dalla quale si rileva che i sig.ri D'Antuono Gennaro nato a Castellammare di Stabia (NA) il 4.6.1965 e residente in Capaccio (SA) alla via Torre di Paestum n. 6 in qualità di coerede e gestore della area in oggetto, D'Antuono Carmela nata a Castellammare di Stabia (NA) il 5.7.1966, D'Antuono Fulvio nato a Castellammare di Stabia (NA) il 13.10.1967 e Trifiletti Annamaria nata a Castellammare di Stabia (NA) il 1.4.1940, coeredi della defunta parte proprietaria, hanno posto in essere in località Torre di Paestum, lungo il corso d'acqua denominato "Fiumarello", in agro del Comune di Capaccio, sull'immobile individuato in catasto terreni al foglio 70, parte particella n. 202, ed aree distinte in acque pubbliche demaniali, occupazioni, opere edilizie e trasformazioni del territorio abusive;

VISTE le risultanze del sopralluogo dalle quali risulta che il corso d'acqua Fiumarello prospiciente nel suo tratto la particella 202 del foglio 70 di proprietà degli eredi D'Antuono risulta ristretto a m 1 dagli originali m 4 mediante la realizzazione di un muro di argine in blocchi di lapilcimento.

Pertanto si è rilevato come una superficie di m² 90 data da una lunghezza di m 60 e m 1.50 di larghezza costituente parte dell'originario alveo del corso d'acqua, risulta annessa e facente parte della proprietà privata.

Inoltre sullo stesso corso d'acqua risulta realizzata una soletta in c.c.a. sulla quale insiste un gabbiotto in muratura adibito a doccia a servizio della proprietà in epigrafe, con riversamento degli scarichi della stessa e di alcuni lavatoi ivi allocati.

RILEVATO:

Che le opere sorgono su aree sottoposte dal vigente Piano regolatore generale approvato con Decreto del Presidente della Provincia pubblicato sul Burc 13 gennaio 1992, n. 2 alla seguente normativa: verde di rispetto dei corsi d'acqua e sistemazioni ed arredi di aree urbane;

Che, inoltre, le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) classificate sismiche S=6 ai sensi del D.M. 3 giugno 1981;
- b) sottoposta a vincolo di rispetto della antica città di Paestum ai sensi della legge 5 marzo 1957, n. 220;
- c) sottoposte a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli art. 136 e 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- d) ubicata in area di rispetto dei corsi d'acqua per come disciplinato dal Piano stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico pubblicato sul B.U.R.C. n. 40 del 26.8.2002, dall'Autorità di Bacino regionale del Fiume Sele.
- e) in area sottoposta a tutela dei corpi idrici secondo quanto disposto dall'art. 96 del T.U. 25 febbraio 1904, n. 523, come sostituito dal D.Lgs. del 11.5.1999, n. 152;

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate su proprietà demaniali in assenza di concessioni demaniali e di autorizzazioni edilizie e di settore,

che per le loro caratteristiche sono dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo e in quanto a dimensioni e forma si configurano come interventi di nuova costruzione ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 17 delle Nta. del vigente Prg., per le quali è sempre richiesto titolo abilitativo e sono quindi da ritenersi completamente abusive in quanto per l'area in esame non sono ammissibili nuove costruzioni e/o opere, secondo il combinato disposto dalla legge 5 marzo 1957, n. 220, dall'art. 96 del RD 523/1904 e dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dell'Autorità di Bacino Sinistra Sele;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle suddette opere ed occupazioni edilizie abusive;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

ORDINA

Ai Sig.ri D'Antuono Gennaro, D'Antuono Carmela, D'Antuono Fulvio, Trifiletti Annamaria, come in narrativa generalizzati, a sgomberare **AD HORAS** le aree occupate rimuovendo le opere ivi presenti descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON DIFFIDA

Che in mancanza, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, D'Antuono Gennaro per sé e per D'Antuono Carmela, D'Antuono Fulvio, Trifiletti Annamaria, innanzi generalizzati, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato;

che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS ed alla Soprintendenza Archeologica di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla L.R. 18.11.2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- c) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- d) Al Sindaco, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- e) All'Agenzia del Demanio Filiale di Napoli;
- f) Al Comando Stazione Forestale di Foce Sele;
- g) Al Settore Acque Pubbliche del Genio Civile di Salerno;
- h) Al Comando di Polizia Municipale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza cui è richiesto di relazionare entro 15 giorni dalla data di notifica al responsabile dell'abuso, al fine di consentire le attività di demolizione da parte dell'ufficio.

COMUNICA

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Il Responsabile del Settore
Dott. ing. Carmine GRECO

